

## **TI\_GERICHTE 38.2022.23 vom 11. Juli 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-07-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2022.23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.23)

FR: TI\_GERICHTE 38.2022.23 du 11 juillet 2022

IT: TI\_GERICHTE 38.2022.23 del 11 luglio 2022

### **Regeste**

Discusso se l'assicurato dovesse restituire le indennità di disoccupazione percepite in un periodo durante il quale egli è reputato aver svolto un'attività lucrativa alle dipendenze della ditta di un suo familiare

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione. Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell'8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.). In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.). In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI. Pertanto, secondo il TF, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47). In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TF ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all'indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l'art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti. Sul tema cfr. pure STF C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005. 2.4. Ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. In una sentenza C 134/9 del 3 agosto 1999, il Tribunale federale ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può

tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d'esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l'importo di fr. 2'750.--, pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.

L'esigenza della conformità all'uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un'attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un'attività lucrativa indipendente (cfr. pure R DAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4). Inoltre il TF ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno remunerato su provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire dall'inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179). Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d'inizio dell'attività. Il TF ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza C 65/01 del 21 giugno 2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni: "(...) c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione. Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscono stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato dall'autorità cantonale. d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere confermato. (...)" (cfr. STF C 65/01 del 21 giugno 2001) 2.5.

Nella concreta evenienza, dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurato si è annunciato per il collocamento il 16 aprile 2020 con effetto dalla medesima data, dichiarando di cercare un'occupazione al 100% (cfr. doc. 1). La Cassa gli ha aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° maggio 2020 al 31 agosto 2022 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 5'645. Trattandosi del periodo controverso (marzo-maggio 2021), nel compilare i relativi formulari ("Indicazioni della persona assicurata per il mese di \_\_\_"), l'insorgente ha segnatamente dichiarato di non aver esercitato alcuna attività lucrativa, né dipendente né indipendente, nei mesi di marzo e aprile 2021 (cfr. doc. 62 e 70), rispettivamente di averne svolta una alle dipendenze

della ditta \_\_\_\_\_ dal 17 al 31 maggio 2021 (cfr. doc. 82). Sulla base di tali indicazioni l'amministrazione gli ha pagato le prestazioni. In data 8 settembre 2021, la Sezione del lavoro ha segnalato alla Cassa che il ricorrente avrebbe esercitato, da metà febbraio 2021/1° marzo 2021 fino al 14 maggio 2021, un'attività lavorativa non dichiarata in qualità di lavoratore edile e gruista per conto della ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, di proprietà del padre. A comprovare tale circostanza vi sarebbero il rapporto di constatazione del 7 luglio 2021 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro e il protocollo relativo all'audizione del 29 luglio 2021 di \_\_\_\_\_, ex dipendente della \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 109). Dal rapporto

## **E. 7**

luglio 2021 si apprende che nell'aprile 2021 all'Ufficio è stato segnalato che l'assicurato "... abuserebbe delle ID lavorando in nero presso la società del padre \_\_\_\_\_". Controllato il 31 maggio 2021 presso il cantiere di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, l'insorgente "... ha dichiarato di lavorare presso la \_\_\_\_\_ dall'inizio del mese di marzo 2021 nella misura del 100% ovvero 40 ore settimanali remunerate fr. 29.30 lordi/ora, durante questo periodo è stato in malattia per 4 settimane." (allegato al doc. 109). Agli atti figura il verbale, sottoscritto in quell'occasione dal ricorrente, il cui tenore è il seguente: " (...) Sono impiegato da inizio marzo nella misura del 100% tramite guadagno intermedio, ho nel frattempo fatto 4 settimane in malattia." (allegato al doc. 109) \_\_\_\_\_, da parte sua, è stato sentito il 29 luglio 2021 dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale, sottoscritto dall'ex dipendente, risulta in particolare quanto segue: " (...) Per il periodo da agosto 2019 fino al 30 giugno 2021 ero alle dipendenze della ditta edile \_\_\_\_\_ in qualità di gruista al 100%. In data 28 maggio 2021 il datore di lavoro ha disdetto il mio contratto per il 30.06.2021 causa mancanza di lavoro e pertanto dal 01.07.2021 sono iscritto in disoccupazione alla ricerca di un posto di lavoro. Tuttavia, prendo atto che con Rapporto dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) sono state riscontrate delle irregolarità nel rapporto di lavoro di: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con la ditta \_\_\_\_\_ e pertanto, così richiesta dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, intendo rilasciare la mia testimonianza su quanto a mia conoscenza. Al riguardo dichiara: Da oltre un anno ho lavorato fino alla fine del mese di gennaio / metà febbraio 2021 presso il cantiere ad \_\_\_\_\_ in collaborazione con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Se ben ricordo, a metà febbraio 2021 e fino alla fine di maggio 2021 sono stato trasferito al cantiere di \_\_\_\_\_ (ampliamento di una casa di abitazione del signor \_\_\_\_\_). Presso il cantiere citato, ha sempre lavorato in qualità di muratore a tempo pieno, RI 1 (figlio del titolare \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_. Negli ultimi giorni di maggio 2021 e fino al 30.06.2021 ho lavorato presso il cantiere a \_\_\_\_\_, mentre RI 1, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (capo squadra) hanno continuato ad operare presso il cantiere di \_\_\_\_\_. A titolo informativo, ritengo sia possibile contattare il signor \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) che è a conoscenza dei fatti sopra descritti e che ha terminato il rapporto di lavoro con la \_\_\_\_\_ verso metà maggio 2021. A domanda rispondo: Non ero a conoscenza che RI 1 fosse iscritto e al beneficio dell'assicurazione contro la disoccupazione. Durante tutto il periodo della sua attività a tempo pieno e presso la \_\_\_\_\_, per quanto di mia conoscenza, è sempre stato abile al lavoro e non ha mai avuto giorni d'assenza causa malattia. Con la ditta \_\_\_\_\_ ho un contenzioso inerente il pagamento del salario del mese di giugno 2021 (saldo) e sono rappresentato dal signor \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.” (allegato al doc. 109) Per maggiore comprensione, con riferimento all'affermazione secondo cui il ricorrente (unitamente ad altri colleghi) ha continuato a lavorare sul cantiere di \_\_\_\_\_, va precisato che nel frattempo egli era stato trasferito da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ appunto. Nel corso del

mese di ottobre 2021, la Cassa resistente ha interpellato il datore di lavoro, invitandolo a compilare i moduli relativi al guadagno intermedio per il periodo metà febbraio – metà maggio 2021, allegando i conteggi di salario (doc. 133). Con scritto del 22 ottobre 2021, la ditta \_\_\_\_\_ ha comunicato che l'assicurato "... è stato alle nostre dipendenze unicamente nel corso dei mesi di maggio e giugno. Non vi è quindi alcuna busta paga relativa ai mesi precedenti." (doc. 134). Il 25 ottobre 2021, l'amministrazione ha reiterato la propria richiesta, con riferimento al contenuto del verbale sottoscritto 31 maggio 2021 dall'insorgente (doc. 135). In data 29 ottobre 2021, la \_\_\_\_\_ ha ribadito che "... il sig. RI 1 è stato alle nostre dipendenze unicamente durante i mesi di maggio e giugno", allegando copia di una lettera, datata sempre 29 ottobre 2021, trasmessa dall'assicurato all'ispettorato del lavoro (doc. 138). Questo il tenore del suddetto scritto: "(...) negli scorsi giorni ho preso atto del contenuto del verbale che mi avete fatto firmare in data 31 maggio 2021 e, a tal proposito, devo segnalarvi che lo stesso non corrisponde a quanto da me dichiarato. Io ho infatti sempre affermato di aver iniziato a lavorare per la ditta \_\_\_\_\_ in maggio e non, come erroneamente riportato sul verbale, in marzo. Mi scuso se ho firmato il verbale da voi compilato senza rileggerlo, ma ero convinto che fosse stato indicato il mese di maggio come da me dichiarato. Vi chiedo quindi di voler gentilmente correggere il verbale." (doc. 139) Unitamente all'impugnativa, l'avv. RA 1 ha prodotto una dichiarazione di \_\_\_\_\_ del seguente contenuto: "(...) Con la presente dichiarazione voglio correggere quanto da me indicato in precedenza nei confronti della ditta \_\_\_\_\_ e del sig. RI 1 (figlio del titolare). Le mie precedenti dichiarazioni le ho fatte perché ero molto arrabbiato con il datore di lavoro per il licenziamento e cercavo quindi un modo per fargliela pagare. In realtà, per quanto concerne il sig. RI 1, posso confermare che egli ha iniziato a lavorare per la ditta metà maggio 2021. Mi scuso per le mie precedenti dichiarazioni non corrette." (doc. F) Il patrocinatore ha inoltre versato agli atti le dichiarazioni di due dipendenti della ditta \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Il primo ha dichiarato che: " Confermo di aver iniziato a lavorare per la ditta \_\_\_\_\_ il 31 maggio 2021 che era un lunedì e ricordo che anche il sig. RI 1 aveva iniziato da pochi giorni presso un cantiere a \_\_\_\_\_. Ricordo questo fatto perché parlando con il sig. RI 1 ci eravamo detti che eravamo tutti e due ai primi giorni di lavoro." (doc. L) Questo invece il tenore della dichiarazione rilasciata dal secondo: "(...) Lavoro alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_ da molto tempo e posso confermare che il sig. RI 1 ha iniziato a lavorare per tale ditta a metà maggio 2021 presso il cantiere di \_\_\_\_\_." (doc. M) Agli atti vi è pure il bollettino di lavoro di maggio 2021 relativo al cantiere di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_, dal quale risulta che RI 1 ha iniziato a lavorarvi il 17 maggio 2021 (cfr. doc. I). 2.6. Chiamata ora a pronunciarsi, attentamente vagliata tutta la documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1; STF 8C\_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C\_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3; STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2), che RI 1 abbia iniziato la propria attività alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_ già a far tempo dal 1° marzo 2021 (e non soltanto dal 17 maggio 2021, come lo si pretende con il ricorso), e ciò per le ragioni che seguono. In primo luogo, va rilevato che, in occasione della sua audizione del 31 maggio 2021 da parte dell'Ispektorato del lavoro, è stato l'insorgente stesso a

dichiarare che l'attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa di costruzioni in questione è cominciata " da inizio marzo nella misura del 100% " (allegato al doc. 109). In proposito, il TCA non può seguire l'avv. RA 1 laddove sostiene, da una parte, che non può essere escluso che l'estensore del verbale abbia inteso "marzo" allorquando il ricorrente ha in realtà detto "maggio" e, dall'altra, che l'assicurato avrebbe firmato il verbale senza rileggerlo nella convinzione che il funzionario avesse verbalizzato correttamente le sue parole (cfr. doc. I). È in effetti poco plausibile tanto che vi sia stato un malinteso tra l'estensore del verbale e il ricorrente (" marzo " si pronuncia in modo ben diverso rispetto a " maggio "; inoltre, visto che lo scopo dell'audizione era proprio quello di determinare la data d'inizio dell'attività lavorativa, vi è da credere che il funzionario abbia prestato una particolare attenzione a quanto dichiarato dall'assicurato a tal riguardo) quanto che quest'ultimo abbia sottoscritto il verbale senza rileggerlo (si tratta di appena quattro righe e le parole " inizio marzo " si trovano nella prima frase composta da sole cinque parole, di modo che, al momento della firma, è improbabile che l'occhio non avrebbe colto l'errore, qualora vi fosse stato). Questa Corte non ignora che, in un secondo tempo, il datore di lavoro e l'insorgente medesimo hanno rettificato quanto era stato verbalizzato in occasione dell'audizione del 31 maggio 2021 (cfr. doc. 134, 138 e 139). Tuttavia, secondo il TCA, a queste puntualizzazioni deve essere attribuito un peso probatorio minore rispetto a quanto dichiarato inizialmente dall'assicurato stesso. Al riguardo, occorre innanzitutto sottolineare che le rettifiche in questione sono giunte soltanto a seguito degli scritti 18 e 25 ottobre 2021 della Cassa convenuta, mediante i quali era stata evocata la possibilità che il reddito conseguito sino al 14 maggio 2021 venisse computato a titolo di guadagno intermedio (con obbligo di restituzione delle prestazioni percepite indebitamente; cfr. doc. 133 e 135). È pertanto probabile che quanto dichiarato in un secondo tempo sia stato influenzato dalle conseguenze giuridiche legate al fatto di aver svolto un'attività lucrativa durante il periodo di riscossione dell'indennità di disoccupazione (sulla valenza probatoria delle cosiddette dichiarazioni della prima ora: DTF 121 V 45 consid. 2a; cfr. ancora STF 8C\_843/2015 del 26 febbraio 2016 consid. 4.1). D'altro canto, va pure rilevato che il titolare (amministratore unico) della \_\_\_\_\_ è il padre di RI 1 (\_\_\_\_\_ – cfr. l'estratto del RC agli atti sub doc. 16), di modo che, considerato lo stretto rapporto di parentela, l'attendibilità delle sue dichiarazioni deve essere valutata con molta cautela. Un discorso analogo deve del resto valere anche per le dichiarazioni agli atti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. doc. L e M), visto che si tratta di dipendenti del padre dell'assicurato. Da notare inoltre che, sentito in occasione del noto controllo del 31 maggio 2021, lo stesso \_\_\_\_\_ aveva affermato di non sapere se l'insorgente avesse operato su altri cantieri prima del 21 maggio 2021 "... in quanto non abbiamo lavorato nello stesso cantiere." (allegato al doc. 109). In secondo luogo, vi è da considerare che quanto asserito dal ricorrente in occasione del controllo del 31 maggio 2021, è stato confermato da \_\_\_\_\_, ex dipendente della \_\_\_\_\_. A margine della sua audizione da parte della Sezione del lavoro (29 luglio 2021), egli ha esplicitamente dichiarato di aver lavorato con RI 1 su un cantiere della succitata impresa di costruzioni a \_\_\_\_\_, e ciò da metà febbraio a fine maggio 2021 (cfr. allegato al doc. 109). Contrariamente a quanto affermato dall'avv. RA 1, non vi è ragione di dubitare che " \_\_\_\_\_ " e " \_\_\_\_\_ " siano la medesima persona, e ciò anche alla luce del fatto che egli ha un doppio nome (" \_\_\_\_\_ "). Il fatto che \_\_\_\_\_ abbia introdotto la propria testimonianza con le parole " se ben ricordo ", non appare suscettibile di minarne la fedeltà. Da un canto, le sue dichiarazioni sono infatti state raccolte nel luglio 2021, quindi a breve distanza dai fatti incriminati. Dall'altro, l'aver lavorato fianco a fianco con

qualcuno per un periodo piuttosto lungo, non è evidentemente una circostanza che possa essere facilmente dimenticata. Con il ricorso è stata prodotta una dichiarazione con la quale \_\_\_\_\_ ha ritrattato la sua precedente testimonianza e sostenuto che l'assicurato avrebbe in realtà iniziato a lavorare per la \_\_\_\_\_ soltanto a partire da metà maggio 2021 (cfr. doc. F). Anche in questo caso, il TCA ritiene che quanto ulteriormente dichiarato dall'ex collega del ricorrente sia da valutare con prudenza (e, in ultima analisi, non sia suscettibile di supportare l'esito auspicato dal patrocinatore). In questo senso, deve essere considerato che \_\_\_\_\_ ha reso le sue dichiarazioni nel contesto di un'audizione dinanzi a un'autorità amministrativa. D'altra parte, e con riferimento alla precisazione secondo cui la decisione di mentire sarebbe stata indotta dal senso di rabbia provato nei confronti del datore di lavoro per essere stato licenziato, si fa notare che dal rapporto dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro si evince che la prima segnalazione all'autorità che RI 1 stava abusando delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è pervenuta all'autorità già nel corso del mese di aprile 2021 (cfr. allegato al doc. 109, p. 2: “20.04.2021 : secondo la segnalazione il signor RI 1 abuserebbe delle ID lavorando in nero presso la società del padre \_\_\_\_\_. Preso contatto con URC (\_\_\_\_\_) la quale ci comunica di essere in contatto con un operaio (segnalante) attivo presso la \_\_\_\_\_ il quale potrebbe essere disponibile a segnalare in tempo reale la presenza di \_\_\_\_\_ sui cantieri.” – il corsivo è del redattore), dunque ben prima che a \_\_\_\_\_ venisse notificata la lettera di licenziamento ( 29 maggio 2021 – cfr. allegato al doc. 109, p. 3), circostanza che fa evidentemente cadere il preteso movente. Infine, questa conclusione si impone pure alla luce dell'esito dell'accertamento compiuto dalla Cassa presso il curante dell'assicurato (cfr. supra , consid. 1.5.), su cui il patrocinatore del ricorrente non ha peraltro preso posizione (cfr. supra , consid. 1.6.).

2.7. In esito a tutto quanto precede, sul principio della restituzione, questa Corte rileva che giustamente la Cassa convenuta ha ritenuto che il ricorrente, per il periodo marzo - maggio 2021 , abbia percepito delle prestazioni LADI a torto. Ne consegue che nella presente evenienza sono adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione iniziale con la quale sono state attribuite all'assicurato le indennità di disoccupazione (in questo senso, si veda ad esempio la STF 8C\_600/2015 dell'11 maggio 2016 consid. 4.3 e il riferimento ivi citato). Ciò ritenuto che nel corso della procedura amministrativa sono emersi fatti nuovi rispetto a quanto noto alla Cassa resistente allorché ha rilasciato la decisione iniziale, fatti nuovi che, qualora fossero stati portati a conoscenza dell'amministrazione, l'avrebbero indotta a prendere una decisione differente. Sono quindi realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo marzo - maggio 2021. Per quanto concerne l'importo da restituire ( fr. 8'672.45 – cfr. i conteggi prodotti sub doc. 142-144), il rappresentante del ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito, di modo che esso può essere senz'altro confermato dal TCA. In conclusione, la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 deve essere confermata e il ricorso respinto.

2.8. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGa (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) , ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 28 febbraio 2022 , per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.